

COMMISSIONE X  
INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	445
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
BERLOFFA e DE MARZI Nuove norme sulla panificazione (1486); e DI PRISCO Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (1323)	
PRESIDENTE . . . . .	445
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949 n. 867 . . . . .	447
PRESIDENTE . . . . .	447, 449, 450, 451
BONINO, <i>Relatore</i> . . . . .	447, 449, 450
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	449, 450, 451
ZERBI . . . . .	449, 450
INVERNIZZI . . . . .	449
DI PRISCO . . . . .	449
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del territorio di Trieste. ( <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> )	
PRESIDENTE . . . . .	451
BIAGGI, <i>Relatore</i> . . . . .	451
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	451
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	451

**La seduta comincia alle 9,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, i deputati Dosi e Foa Vittorio sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Berloffia e Brodolini.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Berloffia e De Marzi: Nuove norme sulla panificazione. (1486); e Di Prisco: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Berloffia e De Marzi: « Nuove norme sulla panificazione », e del deputato Di Prisco: « Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione ».

Il disegno di legge n. 1493 verrà discusso in seguito.

Mi permetto rammentare agli onorevoli colleghi che, nella seduta precedente sono stati approvati tutti gli articoli della proposta di legge Berloffia e De Marzi. Era rimasta in sospeso solo la questione relativa alla determinazione dell'organo competente a stabilire

l'oblazione: da scegliersi tra il Presidente della Camera di commercio (come era suggerito dalla proposta di legge e dal Governo), l'Intendente di finanza ed il Pretore. La Commissione si era accordata per richiedere i pareri della Commissione giustizia e della Commissione finanze e tesoro. Mi viene, oggi, riferito che detta questione non è affatto controversa. Essa, infatti, non è una innovazione ma è la riproduzione esatta di una norma già in vigore. Comunque, la Commissione Finanze e Tesoro, chiamata ad esprimere il proprio parere su questo specifico argomento, ha rilevato, nella seduta di venerdì 9 marzo, che la materia di detto articolo non rientra nella sua specifica competenza.

La relativa lettera di comunicazione, in data 9 marzo, è del seguente tenore:

« La IV Commissione, finanze e tesoro, (1ª Sottocommissione), chiamata ad esprimere il proprio parere in merito all'articolo 14 della proposta di legge Berloff e De Marzi: « Nuove norme sulla panificazione » (1486), ha rilevato, nella sua seduta odierna, che la materia di detto articolo non rientra nella sua specifica competenza. Ha, peraltro, deliberato di chiedere che il provvedimento stesso le sia assegnato per il parere sulle conseguenze finanziarie (vedasi articoli 6 e 17), facendo presente, al tempo stesso, che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento, non è per esso applicabile la procedura dell'esame in sede legislativa da parte della Commissione competente, essendovi contenute disposizioni in materia tributaria ».

Poiché la comunicazione testé letta si riferisce anche a questioni di procedura, ho preparato la seguente risposta:

« All'onorevole Presidente della IV Commissione (Finanze). Sede.

« In risposta alla comunicazione fatta da codesta Commissione alla Commissione industria in ordine alle proposte di legge relative al riordinamento della legislazione sulla panificazione, debbo fare rilevare:

a) la richiesta di parere rivolta dalla X alla IV Commissione era precisa e si riferiva ad un unico quesito: se l'organo competente a deliberare in materia di oblazioni debba essere il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, oppure il pretore, oppure l'intendente di finanza.:

b) la materia tributaria trattata dal nuovo testo approvato dalla X Commissione è ristretta ad un solo articolo ed è del tutto marginale;

c) nella seduta di venerdì 9 marzo la X Commissione ha già votato, in sede legislativa, tutto il testo della proposta di legge: lasciando accantonata la sola questione relativa all'organo competente a deliberare sulle oblazioni.

Pertanto, la richiesta della IV Commissione di esprimere un parere sulle conseguenze finanziarie è non solo tardiva ma va *ultra petita*.

La successiva richiesta, che la proposta di legge, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, venga rimessa alla competenza dell'Assemblea, urta contro la disposizione regolamentare e costituzionale che prevede la possibilità di rimessione alla Assemblea di un progetto di legge, già assegnato alla competenza di una Commissione in sede legislativa, solo se a richiederlo siano un decimo dei componenti la Camera, un quinto dei componenti la Commissione, oppure il Governo. Si ricorda, inoltre, che una prassi, ormai instaurata, consente di affermare che solo per progetti di legge a carattere prevalentemente tributario vale la norma dell'articolo 40 del regolamento (che non trova riscontro nel regolamento del Senato); mentre per norme in cui il carattere tributario ha valore marginale è consentita l'approvazione in sede legislativa. Molti sono i precedenti; anzi, è proprio la Commissione finanze e tesoro che ha più volte, in sede legislativa, approvato testi in cui la materia tributaria era incidentale.

Valga per tutti ricordare il rifiuto opposto dal Presidente Gronchi alla richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge n. 1346, concernente provvidenze straordinarie per Salerno nonostante la IV Commissione avesse espressamente autorizzato il Presidente ad avanzarla. Lo stesso provvedimento concernente l'aumento delle tasse automobilistiche, assegnato originariamente alla IV Commissione in sede legislativa, fu trasferito alla sede referente solo perché si riconobbe espressamente che riguardava materia integralmente di ordine tributario.

Si ricorda, infine, che appunto per evitare la prassi, più volte instaurata, dell'approvazione in sede legislativa di provvedimenti i quali, sia pure incidentalmente, contenessero materia tributaria, la IV Commissione ha appoggiato la proposta, avanzata dal suo Presidente, di sopprimere all'ultimo comma dell'articolo 40 del regolamento le parole « nonché ai progetti di legge in materia tributaria » (Camera dei Deputati, II Legislatura, Doc. XIII, n. 1) ».

Conseguentemente, ritengo che la nostra Commissione potrebbe proseguire ugualmente i propri lavori e concluderli oggi stesso.

Non credo che la IV Commissione, chiarita la situazione, debba sollevare difficoltà.

Nella sostanza, infatti, non esistono conseguenze finanziarie, tanto è vero che la stessa Presidenza della Camera ha assegnato il provvedimento in discussione alla esclusiva competenza della nostra Commissione, appunto perché assolutamente privo di quelle « conseguenze finanziarie » che fanno richiedere il parere della Commissione di finanza.

Questo provvedimento è attesissimo da tutte le categorie interessate e, nell'attuale testo concordato, è la risultante dell'accordo scaturito, in sede di Comitato ristretto, fra Governo, relatore e proponenti.

Pertanto, poiché la Presidenza della Camera non ha ancora investito la III e la IV Commissione della competenza ad esprimere parere, ma, allo stato degli atti, unici competenti siamo solo noi; poiché, a sostegno di questa mera considerazione procedurale, sta il fatto che, nella sostanza, non possono sorgere conflitti, sia perché mancano, come ho detto, le conseguenze finanziarie, sia perché la questione che ha spinto la nostra stessa Commissione a chiedere il parere è risultata oggi del tutto superata (tanto che è venuto meno il motivo stesso della richiesta di parere), ritengo che la nostra Commissione, nonostante la lettera pervenuta, non sia vincolata e possa immediatamente passare all'approvazione dell'articolo 14 e poi votare a scrutinio segreto il testo della proposta di legge.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do, allora, lettura del testo concordato dell'articolo 14.

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11 sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattito, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non sarà superiore al quarto, relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 9, al quinto relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 2, 10, 11 ed al decimo relativamente alle

infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867. (1493).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867 », la cui discussione generale si svolge congiuntamente a quella della proposta di legge testé discussa ed il cui articolo unico fu stralciato per consentire di regolamentare separatamente la materia relativa ai molini. In tal senso dovrà modificarsi il titolo, sopprimendo il riferimento ai panifici.

Comunque, prego il relatore, onorevole Bonino, di illustrare più approfonditamente la situazione.

BONINO, *Relatore*. Mi permetto di esporre nuovamente quanto ebbi già a dire nella mia relazione in merito alla proposta di legge Berloff e De Marzi circa la reale situazione venutasi a creare nel settore della bassa macinazione artigianale.

La legge 7 novembre 1949, n. 857, voleva abrogare le ultime disposizioni di carattere corporativo in materia di controllo di nuovi impianti, e — conseguentemente — costringere i molini artigiani ad attrezzarsi affinché le rispettive produzioni rispondessero meglio alle esigenze igieniche e sanitarie; voleva, inoltre, assicurare un certo ritmo di lavoro alle case costruttrici di macchinario per molini che, negli ultimi anni, avevano lavorato a ritmo ridotto per le limitazioni poste al sorgere di nuovi impianti.

Venne, con l'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, concesso ai molini artigianali, un periodo di 5 anni per provvedere alla trasformazione. Tale termine scadrà il 31 dicembre 1956. Contrariamente, però, alla previsione del Ministro proponente, la libertà assoluta e indiscriminata di iniziativa incoraggiò la costruzione di nuovi impianti e sorsero ben 500 nuovi molini artigiani. Da ciò conseguì un appesantimento nel settore ed una riduzione del lavoro. Tale situazione venne, poi, a coincidere con l'obbligo di affrontare la trasformazione degli impianti. Il disagio della categoria fu sentito da alcuni settori della Camera e, prima della scadenza del termine, furono presentate interrogazioni e proposte (deputato Di Prisco e senatore Santoni).

Fino ad oggi, il 50 per cento dei molini artigiani è rimasto, per mancanza di mezzi adeguati, con attrezzature primitive; deve perciò provvedere alla prescritta applicazione degli impianti di pulitura senza di che non potrebbe essere rinnovata la licenza. La trasformazione richiede l'installazione di un impianto di aspirazione che comporta una spesa di circa un milione di lire. Dato che in Italia, vi sono ancora circa 7.300 impianti da trasformare, la spesa complessiva viene ad aggirarsi sui 7 miliardi e mezzo.

Occorre tener presente che, per di più, si tratta di molini artigiani che lavorano saltuariamente, poche ore al giorno e solo nel primo semestre dopo il raccolto, dovendo, i più, fermare completamente l'impianto per mancanza di lavoro, fino al mese di luglio. Si tratta, inoltre, di artigiani che non hanno i capitali necessari e non possono procurarsi il credito nemmeno nel caso in cui potesse funzionare, nel modo da noi auspicato, la Cassa per il credito alle aziende artigiane.

Oltre a quanto sopra detto, occorre tener presente un'altra difficoltà che non possiamo ignorare: i costruttori italiani di macchine per molini artigiani non sono in grado di fornire, in un così breve periodo di tempo, un tanto ingente quantitativo di macchinario nuovo. Si determinerebbe in conseguenza, se il termine fosse di un solo anno, una eccessiva corrente di richieste e, quindi, un automatico aumento dei prezzi e l'eliminazione della concorrenza a tutto danno dei molini artigiani.

L'eccesso di ordinazioni e di lavoro avrebbe, poi, come conseguenza, scaduto il termine, una pericolosa contrazione nelle ordinazioni, tale da rendere del tutto precaria la occupazione delle attuali maestranze.

Ciò premesso, e poiché parte della legge 7 novembre 1949, n. 857, che riguarda l'indu-

stria della panificazione, è stata nuovamente regolata dalla proposta di legge di cui testé abbiamo completato l'esame ed approvati gli articoli, resta da stabilire quali termini si debbano effettivamente concedere ai molini artigiani per la trasformazione dei propri impianti.

Io sono d'avviso, se il Governo, nel proporre la proroga di un solo anno ha inteso poter disporre di un congruo periodo di tempo per presentare un apposito disegno di legge che regoli questa materia, che si possa approvare l'articolo primo in un testo così concepito:

« I molini artigiani in esercizio, che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1957.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne lo esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni ».

Mi sono permesso modificare l'articolo in questo senso perché l'articolo 1 del disegno di legge n. 1493 pone come termine per la scadenza della trasformazione degli impianti il 31 dicembre 1955; termine già scaduto. Se noi prorogassimo di un solo anno detta scadenza ci troveremmo, nel settembre di questo anno, a dover prorogare un'altra volta il termine.

In questo modo, invece, i molini artigiani, avrebbero ancora un anno di tempo prima della scadenza del termine.

Qualora il Ministro per l'industria e commercio non avesse in animo di presentare nel frattempo, cioè entro il 31 dicembre 1957, un nuovo disegno di legge per una migliore regolamentazione della materia, penso sarebbe opportuno concedere ai molini artigiani, in analogia a quanto fatto per i panifici, un più lungo periodo di tempo.

Intenderei in realtà proporre, qualora il Governo fosse consenziente, un periodo di tre anni di tempo per i molini situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3 mila abitanti e 6 anni di tempo per i molini situati in centri abitati con popolazione inferiore ai tremila abitanti; popolazione da considerarsi in base all'ultimo censimento.

Non è il caso, a me pare, di considerare la decorrenza del termine a partire dalla data

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

dell'allacciamento della forza motrice in quanto detti molini o sono già azionati mediante utilizzazione di caduta di acqua, o da forza motrice prodotta da gruppo elettrogeno, o, infine, sono allacciati a centrali termiche o idroelettriche.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo, per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, si rimette alla relazione così ampia e dettagliata svolta dall'onorevole Bonino.

Per quanto riguarda le proposte formulate dall'onorevole relatore, il Governo ritiene di poter accettare la prima proposta da lui formulata e cioè la proroga al 31 dicembre 1957 in quanto il Ministero per l'industria e commercio ha in animo di studiare, entro il più breve termine possibile, un provvedimento tendente a sistemare tutta questa importante materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZERBI. Desidero soffermarmi sulle ripercussioni che verrebbero provocate nella industria meccanica, che dovrebbe predisporre gli apparati necessari alla integrazione dei molini, qualora i molini artigiani dovessero adeguarsi in un breve termine al disposto del presente disegno di legge.

Poiché gli impianti che dovrebbero essere opportunamente integrati in base al disposto della legge sono circa 7.300, calcolando il costo di circa 1 milione per l'integrazione di ogni impianto, si ha un investimento dell'ordine di oltre 7 miliardi.

Fissando il termine per l'integrazione degli impianti al 31 dicembre 1957 provochiamo un afflusso di commesse tale da congestionare le industrie che detti impianti costruiscono. In 18 mesi (detraendo il tempo occorrente perché la legge diventi operante) dovrebbero essere, non solo conferite le commesse, ma queste dovrebbero essere eseguite e gli impianti installati. A me sembra che, entro queste strettoie, la legge diventi inapplicabile; non solo, ma si determinerebbe sicuramente un aumento nel prezzo degli impianti. Noi dobbiamo preoccuparci di non votare una legge che abbia effetti inflazionistici.

Ritengo, quindi, che dovrebbe essere concesso un più lungo termine di tempo (che non posso determinare in quanto non conosco la capacità produttiva di quella specifica industria sebbene mi risulti che, in questo decennio l'industria del macchinario per i molini e i pastifici abbia avuto un notevolissimo sviluppo).

BONINO, *Relatore*. Effettivamente ha avuto un notevole sviluppo ma non per quanto riguarda l'artigianato, bensì per l'industria.

ZERBI. Non so quando sia pronta per soddisfare la richiesta di 7.300 molini.

Pur non trovandomi, quindi, nella possibilità di giustificare un'altra proroga di due anni, se non di tre, mi pare che, in ogni caso, i 18 mesi siano da escludere. Mi permetterò, in conseguenza, di proporre una proroga di almeno 3 anni per evitare non solo la impossibilità di applicazione della legge ma anche l'eventualità di determinare un aumento dei prezzi nel settore toccato da queste commesse.

Non so se l'onorevole Sottosegretario possa dirmi se un emendamento che porti al dicembre 1959 o al dicembre 1960 il termine in parola, possa rispondere a queste preoccupazioni. Mi permetterei, come detto, di proporre una proroga di almeno un triennio.

Comunque, poiché il Governo ha manifestato il proposito di presentare una nuova legge (cosa della quale prendiamo atto con compiacimento), mi sembra che, per quanto ampio sia il termine, esso non turberà la nuova regolamentazione che da questa legge dovrà scaturire.

INVERNIZZI. Il mio intervento vuol essere rivolto, praticamente, al Governo. Il Governo ha in animo di presentare una legge che regoli tutta la materia; ci può dire, allora qualche cosa di sicuro sulle facilitazioni che la legge vorrà concedere e sul programma di riordinamento della materia?

Siamo ancora allo stato delle semplici idee o lo studio della questione è ormai avanzato? Nel primo caso il termine del dicembre 1957, non servirebbe a nulla. Proponendo, quindi, per stabilire, con la presente legge, un lasso di tempo maggiore il quale, inoltre, consenta che la futura legge possa essere presentata e discussa pacatamente ed approfonditamente.

DI PRISCO. Condivido le osservazioni del collega Invernizzi. Aggiungo che le piccole imprese non sanno della intenzione del Governo di proporre una nuova legge e quindi possono essere allarmate.

Anche per questo motivo ritengo che il termine debba essere convenientemente spostato.

ZERBI. Mi permetterei di avanzare proposta formale per lo spostamento del termine alla fine del 1960. Avanzo questa proposta proprio per la considerazione prospettata dall'onorevole Di Prisco. Le industrie mecca-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

niche sanno di questa legge; gli artigiani non lo sanno; di conseguenza le industrie meccaniche eleverebbero immediatamente i prezzi. È questo un fatto del quale bisogna tener conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONINO, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Zerbi di spostare il termine al 1960.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato alla industria e commercio*. Ho affermato, poc'anzi, a nome del Governo, che è nostra intenzione presentare al più presto possibile un provvedimento che riordini tutta la materia. Mi ero anche proposto una data, cioè quella del 31 dicembre 1957, essendo mia intenzione che, per quella data, il provvedimento di legge che il Governo intende presentare sia sottoposto alla approvazione del Parlamento. Non trovo però difficoltà a che questa data possa anche essere prorogata di qualche tempo e lascio alla Commissione di decidere al riguardo, soprattutto in considerazione del fatto che ciò costituisce una garanzia.

Mi rimetto, quindi, alle decisioni della Commissione per quanto si riferisce al termine.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura.

« I molini ed i panifici in esercizio, che non si sono ancora uniformati alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno ottemperare alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1955.

Parimenti le imprese che provvedono al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico od alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora trasformato i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno, entro il 31 dicembre 1955, uniformarsi alle suddette prescrizioni.

Dopo tale termine, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857 ».

Il relatore onorevole Bonino propone di sostituire detto articolo con il seguente:

## ART. 1.

« I molini artigiani in esercizio, che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni

della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1957.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni ».

ZERBI. Se il Presidente consente, vorrei proporre all'onorevole relatore di rinunciare, nella prima riga del 1° comma, alle parole « artigiani in esercizio ».

BONINO, *Relatore*. Accetto la proposta formulata dall'onorevole Zerbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo delle parole « artigiani in esercizio ».

(È approvato).

Rimane l'altro emendamento, accettato dal Governo e dal relatore per elevare al 31 dicembre 1960 il termine del 31 dicembre 1957.

(È approvato).

Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal relatore, nella formulazione conseguente all'approvazione degli ultimi due emendamenti:

« I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non possono esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, formulato nel testo di cui ho, testé, dato lettura.

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Poiché non ne vedo la ragione, ne propongo la soppressione.

BONINO, *Relatore*. D'accordo.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del territorio di Trieste. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1904).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del territorio di Trieste ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla IX Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Biaggi, ha la facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGGI, *Relatore*. Il disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, mira ad estendere al territorio di Trieste le disposizioni contenute nella legge 6 ottobre 1950, n. 835, le quali creano la riserva del quinto delle forniture e lavorazioni da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato.

Con questo provvedimento si vuol favorire il territorio di Trieste consentendo, anche a questa zona, le facilitazioni accordate all'Italia Centro-Meridionale.

Il presente provvedimento si aggiunge ad altre numerose provvidenze straordinarie, recentemente approvate, e tendenti a favorire il territorio di Trieste, in considerazione del periodo di crisi da esso subito con il passaggio al territorio nazionale.

Attualmente, infatti, l'economia del territorio di Trieste presenta molte analogie con quella di altre zone depresse.

Occorre notare che la legge originaria riserva il quinto per tutte le aziende di qualsiasi dimensione, mentre nel presente disegno di legge tale riserva è limitata alle sole piccole industrie e alle aziende artigiane. La sua estensione, quindi, non ha la portata che assume nei riguardi dell'Italia centro-meridionale.

Inoltre, questo provvedimento, è stato più di una volta sollecitato dai vari organi

locali ed è, anche, desiderato dalle categorie interessate. Esso è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della I Commissione della Camera dei deputati.

Infine, volendo fare una analisi della incidenza del provvedimento in esame, potremmo esaminare la situazione delle aziende nel territorio di Trieste.

In base ai dati del censimento del 1951 si nota che, prendendo le aziende fino a 50 dipendenti, vi è un complesso di 11 mila aziende: da detto totale dobbiamo, però, togliere le aziende di natura commerciale, le aziende addette al credito, le aziende addette ai trasporti e le aziende fino a due dipendenti. Rimangono così circa 1.000 aziende di natura manifatturiera, in prevalenza industrie tessili e meccaniche (circa 300); togliendo anche le industrie addette alle costruzioni edili (che hanno una incidenza di circa 400 unità) vedremo che il presente provvedimento potrà interessare dalle 500 alle 600 aziende.

Questo dimostra che, sostanzialmente, non viene ad essere creato nulla di sfavorevole per le aziende meridionali.

Ritengo, quindi, che il provvedimento in esame possa essere approvato senza alcuna modificazione al testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto all'esauriente relazione dell'onorevole Biaggi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

« Le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, sono estese a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del Territorio di Trieste ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi osservazioni né emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge verrà direttamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1956

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

BERLOFFA, DE MARZI e DI PRISCO: « Nuove norme sulla panificazione » (1486-1323):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857 » (1493):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del ter-

ritorio di Trieste. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) ». (1904):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bonino, Brodolmi, Butté, Cappa, Caroleo, Castellarin, Colleoni, De' Cocci, Di Nardo, Di Paolantonio, Di Prisco, Failla, Faletti, Faralli, Fascetti, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Galli, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Lombardi Ruggero, Marzotto, Pedini, Pignatelli, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Volpe, Zanotti, e Zerbi.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI